




CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 17-10-2013



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/103/SRFS/C4**

**QUESITI INTERPRETATIVI E APPLICATIVI DELL'ART. 34, CO. 20-21, E ART. 34-
OCTIES LEGGE 221/12, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 179/12, E
RICHIESTA PROROGA TERMINE.**

Punto Fuori Sacco O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

Le Regioni e le Province autonome,

- **visto** l'art. 34, commi 20-21, della legge n. 221/12, di conversione del decreto-legge n. 179/2012, recante "*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*", che prevede che le amministrazioni pubblichino entro il 31.12.2013 una "relazione" preventiva che dia conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- **visto** il primo periodo del citato comma 21, che stabilisce che gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, devono essere "adeguati" entro il termine del 31.12.2013, pena la cessazione dell'affidamento;
- **visto** l'art. 34-octies dello stesso decreto-legge n. 179/2012, recante "*Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale*", il quale disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, effettuati in maniera stabile e continuativa tramite modalità automobilistica;
- **considerato** che entrambe le disposizioni di cui ai punti precedenti prevedono il termine del 31 dicembre 2013 per l'adeguamento da parte delle Regioni;
- **considerato** che entrambe le disposizioni necessitano urgentemente di chiarimenti interpretativi (vedi allegato), al fine di consentire alle Regioni di rispettare appieno la normativa vigente;
- **considerato** che le incertezze interpretative sopra segnalate non consentono il rispetto del termine ivi stabilito;

RITENGONO

urgente e indispensabile la risoluzione dei dubbi interpretativi ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in argomento.

CHIEDONO

in attesa dell'interpretazione autentica delle stesse, la proroga del termine di cui all'art. 34-octies al 31 dicembre 2014.

Roma, 17 ottobre 2013

ALLEGATO

Problemi applicativi dell'art. 34, commi 20-21, decreto-legge n. 179/2012

La norma in argomento recita:

Art. 34 - *Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*

20. *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*


21. *Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.*

QUESITO N. 1

Le disposizioni in esame prevedono che le amministrazioni pubblichino entro il 31.12.2013 una "relazione" preventiva che dia conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

In particolare, il primo periodo del comma 21 dell'art. 34 stabilisce che gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, devono essere "adeguati" entro il termine del 31.12.2013, pena la cessazione dell'affidamento.

Si chiede un chiarimento urgente riguardo al **significato del richiesto 'adeguamento'**, in assenza del quale sembra profilarsi un'ipotesi di scadenza anticipata delle concessioni in essere affidate senza gara, con pesanti conseguenze a danno dell'operatore privato.



Problemi applicativi dell'art. 34-octies decreto-legge n. 179/2012

La norma in argomento disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, effettuati in maniera stabile e continuativa tramite modalità automobilistica. La disposizione prevede l'obbligo di rispettare i seguenti termini, pena l'intervento del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131/2003 (esercizio dei poteri sostitutivi):

- **30 giugno 2013** per l'organizzazione dello svolgimento dei servizi automobilistici in bacini territoriali ottimali;
- **31 dicembre 2013** per l'affidamento della gestione dei servizi automobilistici in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuati esclusivamente mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

QUESITO N. 2 - Individuazione dei servizi

Quali sono i servizi da mettere a gara: la relazione ferroviaria effettuata oggi solo con autobus per tutte le corse oppure anche la singola corsa di rinforzo del servizio ferroviario (in genere la prima ed ultima corsa del servizio)?.

QUESITO N. 3 - Contratti vigenti

Come devono comportarsi le Regioni riguardo ai contratti attualmente vigenti con le società di trasporto che svolgono servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto n. 422/97?

E' possibile estrapolare dai contratti i servizi bus contrattualizzati prima della scadenza degli stessi? Oppure è possibile rivedere i contratti sulla base delle nuove norme?

A questo proposito, si ripropone il quesito già presentato al Governo nella seduta della Conferenza Unificata del 13 giugno 2013, al quale non è stata data alcuna risposta, con il quale si chiedeva un chiarimento sul significato della possibilità di rivedere, a seguito delle azioni di riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione dei servizi di TPL di cui all'art. 16-bis della legge 135/12, i contratti di servizio in vigore, senza incorrere in ipotesi di inadempimento contrattuale ai sensi delle disposizioni del codice civile vigenti in materia di obbligazioni e contratti.

QUESITO N. 4 - Decorrenza e rispetto dei termini

Il comma 5 del citato art. 34-octies del D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012, prevede che *“a far data dal 31/12/2013 l'affidamento della gestione dei servizi automobilistici [...] avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati esclusivamente mediante procedure competitive ad evidenza pubblica [...] Decorso inutilmente il termine anzidetto, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della L. 5/6/2003 n. 131”*.

Non è chiaro se il termine del 31/12/2013 si riferisca alla data entro la quale deve risultare avviata la procedura competitiva ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi automobilisti sostitutivi e/o integrativi di quelli ferroviari, oppure alla data a partire dalla quale deve essere avviata la procedura, chiarendo inoltre i termini temporali in cui debba intervenire la stipula del nuovo contratto a seguito di gara.

Nel caso in cui l'interpretazione sia la prima, in considerazione di tutti i dubbi di cui sopra e del fatto che, prima di poter procedere agli affidamenti, le Regioni devono, in primo luogo, individuare i bacini ottimali e, in secondo luogo, definire i costi standard al fine di determinare i corrispettivi, risulta difficile riuscire ad impostare una gara di questo tipo ed assegnarla entro il 31/12/2013.

